

IN QUESTA EDIZIONE



1. La redazione e la presentazione della "Certificazione Unica 2023" in forma ordinaria/in forma semplificata e del modello 770/2023
2. L'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

1

La redazione e la presentazione della "Certificazione Unica 2023" in forma ordinaria e/o in forma semplificata e del modello 770/2023

Per soggetti IVA

Entro il 16 marzo 2023 (ovvero entro il 31 ottobre 2023 qualora la certificazione comprenda solo redditi esenti e/o che non possono essere dichiarati mediante il modello 730) i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica ordinaria ("Certificazione Unica") dei redditi di lavoro dipendente/autonomo/diversi e/o delle locazioni brevi del 2022. Tale modello con le relative istruzioni per la compilazione è reperibile al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificazione-unica-2023/modello-e-istruzioni-imprese>.

Entro il 16 marzo 2023 (il termine ultimo dell'invio è stato unificato con il termine di consegna ai percipienti) i sostituti d'imposta devono pertanto consegnare al percipiente la Certificazione Unica sintetica (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro). Per la certezza giuridica che ne deriva, si consiglia un invio di tale certificazione via E-mail PEC su PEC, anche per evitare laboriose e costosi invii di raccomandate postale con ricevuta di ritorno (o per lo meno un invio via e-mail normale con conferma esplicita di avvenuta ricezione).

Il modello 770/2023 deve essere compilato soltanto per i dati non inclusi nella Certificazione Unica (come ad esempio delle ritenute operate/versate, dei crediti vantati e il loro relativo utilizzo, compensi erogati a soggetti non residenti in Italia privi di codice fiscale italiano).

La compilazione e l'invio telematico della Certificazione Unica e del modello 770/2023

Ai nostri clienti che si avvalgono dell'assistenza di un consulente del lavoro chiediamo gentilmente di incaricare come negli anni precedenti tale consulente con la compilazione della Certificazione Unica ordinaria e sintetica nonché del modello 770/2023, inviando – qualora non già fatto - al consulente del lavoro stesso la documentazione richiesta relativa all'anno 2022. A riguardo dovrete già avere ricevuto o riceverete una relativa richiesta da parte del Suo consulente del lavoro. Se Lei invece non si dovesse avvalere dell'assistenza di un consulente di lavoro, La preghiamo di inviare a noi la documentazione specifica, come sottoelencata, entro e non oltre il 06.02.2023.

IMPORTANTE: Qualora non dovessimo avere alcun riscontro a questa Newsletter, ne dedurremo che Lei si avvale di un consulente del lavoro per predisporre la Certificazione Unica e del modello 770/2023, oppure che non è obbligato alla redazione/trasmisione di tali modelli. Per l'aggiornamento dei nostri archivi Vi chiediamo comunque di comunicarci il nominativo del consulente del lavoro incaricato, specialmente se dovesse trattarsi di primo anno di invio dei modelli CU e/o del modello 770 e/o di variazione del consulente del lavoro nell'anno 2022. Rimaniamo comunque a disposizione per fornire i dati al consulente del lavoro che redige il modello 770/2023 per la parte relativa ai dividendi pagati nel corso dell'anno 2022.

La composizione della Certificazione Unica

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- Certificazione Unica 2023, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

All'interno del modello CU debutta un campo dove si deve indicare l'eventuale bonus carburante attribuito ai propri dipendenti e un nuovo prospetto per i familiari a carico (nuove colonne ai fini dell'inserimento dei familiari a carico fino al 28.02.2022 e dal 01.03.2022).

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da tre parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Si fa presente che tutti i campi della CU sintetica sono presenti nella CU ordinaria nella quale sono richieste ulteriori informazioni. Nella CU ordinaria sono tratteggiati i campi che sono presenti in entrambi i modelli.

Soggetti obbligati alla redazione della Certificazione Unica e del modello 770/2023

I principali soggetti obbligati alla redazione della Certificazione Unica e del modello 770/2023 sono (sempre che abbiano operato le suddette ritenute e/o abbiano erogato i suddetti compensi/redditi e/o soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL, inoltre soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione all'INPS):

- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- le società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi;
- i trust;
- i condomini;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori.

I documenti necessari per la compilazione della Certificazione Unica e del modello 770/2023 (in assenza di dipendenti):

I documenti necessari, ai fini della compilazione della Certificazione Unica e del modello 770/2023 sono i seguenti:

- certificazioni rilasciate ed attinenti a compensi erogati a liberi professionisti/consulenti/intermediari/agenti, ecc.;
- copia delle relative fatture;
- copia dei modelli F24 con i quali sono state versate le relative ritenute, nel caso Lei non ci abbia conferita la delega per l'accesso al cassetto fiscale;
- copia del bonifico bancario (e in caso di avvenuta emissione di un assegno, dell'addebito in conto corrente) o della quietanza di pagamento in contanti delle relative fatture;
- in riferimento agli utili pagati nell'anno 2022: i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (società, enti ecc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2022, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva per i quali non vi è obbligo di emissione della CU.

2

L'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

Per soggetti IVA

Ricordiamo che entro il 31.01.2023 è obbligatorio trasmettere al Sistema TS tutti i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti fra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. Questo obbligo vale anche con riferimento ai nuovi soggetti obbligati a tale invio, ossia gli ottici esercenti l'attività (anche se non prevalente) di commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, con codice ATECO 47.78.20. Facciamo presente che l'invio mensile dei dati è stato prorogato fino al 2024; di conseguenza, le spese sanitarie sostenute nell'anno 2023 dovranno essere trasmesse al Sistema TS con cadenza semestrale:

- le spese sostenute dall'01.01.2023 al 30.06.2023 dovranno essere trasmesse entro il 30.09.2023;
- le spese sostenute dall'01.07.2023 al 31.12.2023 dovranno essere trasmesse entro il 31.01.2024.

Ricordiamo ancora una volta che la detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie spetta alle persone fisiche a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario/postale/altri sistemi tracciabili; questo non vale con riferimento all'acquisto di medicinali/dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture

pubbliche/private accreditate al SSN. In particolare, anche la spese veterinarie devono essere pagate con modalità di pagamento tracciabili, ai fini di poterli detrarre in sede della propria dichiarazione dei redditi. Non si deve indicare la specifica modalità di pagamento, basta l'indicazione generica di modalità tracciabile/non tracciabile.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

